

Cuneo, lì 22 gennaio 2020

**EGREGIO CLIENTE**

Prot. n. 02/2020

## LE PRINCIPALI NOVITA' DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

È stata recentemente pubblicata sulla G.U. 24.12.2019, n. 301, la Legge di conversione del "Collegato alla Finanziaria 2020", **in vigore dal 25.12.2019**, contenente alcune "disposizioni urgenti" in materia fiscale. In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto; se ne analizzano i principali aspetti.

### PERIODICITA' SPESOMETRO ESTERO

**In sede di conversione** è disposto che la trasmissione del c.d. **spesometro estero** va effettuata **trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento** (in precedenza entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione fattura).

Le nuove scadenze pertanto sono:

- I trimestre 2020 scadenza trasmissione 30 aprile 2020
- II trimestre 2020 scadenza trasmissione 31 luglio 2020
- III trimestre 2020 scadenza trasmissione 2 novembre 2020
- IV trimestre 2020 scadenza trasmissione 1 febbraio 2021

Si precisa che, così come già previsto per l'anno 2019, tale adempimento è richiesto **esclusivamente** in caso di emissione/ricezione di fatture con controparti estere in **modalità cartacea**.

### IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

**In sede di conversione** è previsto che, in luogo dell'attuale scadenza trimestrale, il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con **cadenza semestrale (16/6 e 16/12 di ogni anno)** nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di euro 1.000

## LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE

**E' confermata** la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

- **euro 2.000** a decorrere **dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021**;
- **euro 1.000** a decorrere **dall'1.1.2022**.

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari / superiore a Euro 2.000 e successivamente pari / superiore a Euro 1.000.

## LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

**In sede di conversione**, è stata **differita all'1.7.2020** l'operatività della norma che prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, di **partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale**.

Per partecipare all'estrazione è necessario che al momento dell'acquisto:

- **il contribuente** comunichi il proprio **codice lotteria** all'esercente (in luogo del codice fiscale) rilasciato dal Portale lotteria accessibile dal sito dell'Agenzia delle Entrate;
- **l'esercente** trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

I premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.

**In sede di conversione** è stato **rivisto il regime sanzionatorio**, prevedendo che in caso di rifiuto dell'esercente di acquisire il codice lotteria, l'acquirente può **segnalare** tale circostanza nel citato Portale lotteria (**non è più prevista la sanzione da 100 a 500 euro**).

Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di analisi del rischio evasione.

## PREMI CASHLESS

**E' confermata**, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, l'istituzione di **premi speciali**, per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro 45 milioni, da attribuire tramite estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie previste per la predetta lotteria nazionale, ai soggetti che effettuano **transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico**.

Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni / prestazioni di servizi mediante **fattura elettronica**.

### **CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI**

È **confermato** il riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 30%** delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite **carte di credito / debito / prepagate** a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi a condizione che **i ricavi / compensi relativi all'anno precedente non siano superiori a Euro 400.000**. Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni/prestazioni effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere **dal 1.7.2020**.

**In sede di conversione** è prevista l'estensione del credito in esame anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. L'Agenzia delle Entrate emanerà le note operative necessarie all'attuazione del meccanismo.

### **MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO**

**E' stata soppressa** la disposizione che prevedeva una specifica sanzione in capo ai soggetti che rifiutano il pagamento con carta di credito/debito.

### **INCENTIVI CONTO ENERGIA – Art. 36**

Al fine di superare il **divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione** di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, Legge n. 388/2000, c.d. "Tremonti ambiente" che consentiva alle piccole e medie imprese (PMI) di beneficiare della detassazione del costo degli investimenti ambientali, è previsto che il contribuente, per mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE per la produzione di energia elettrica, deve versare una somma **"determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente"**.

**In sede di conversione** è altresì previsto che nel caso in cui il contribuente versi la suddetta somma, il GSE:

- non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all'art. 42 D.lgs. 28/2011 previste nel caso in cui a seguito della verifica ispettiva del GSE siano accertate violazioni rilevanti ai fini della erogazione degli incentivi;
- tiene conto della suddetta disciplina relativa ai giudizi pendenti.

## MODALITA' DI PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA

**In sede di conversione** è previsto che a partire **dall'1.1.2020** i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati mediante la piattaforma tecnologica PagoPA.

## RINNOVO PARCO VEICOLARE AUTOTRASPORTATORI

**È confermato** lo stanziamento di ulteriori risorse da destinare al **rinnovo del parco veicolare delle imprese attive in Italia e iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.**

In particolare, l'oggetto del finanziamento sono gli investimenti **avviati dal 27.10.2019 fino al 30.9.2020** finalizzati all'acquisto, anche in leasing, di autoveicoli:

- nuovi di fabbrica;
- adibiti al trasporto di merci;
- di massa complessiva a pieno carico pari / superiore a 3,5 t;
- a trazione alternativa a metano (CNG) / gas naturale liquefatto (GNL) / ibrida (diesel / elettrico) / elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa Euro 6.

Per accedere all'agevolazione è necessaria la contestuale rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino a Euro 4.

**Il contributo spettante va da un minimo di Euro 2.000 a un massimo di Euro 20.000 per ciascun veicolo.**

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti sono disciplinate le modalità di fruizione del contributo.